I circuiti di Alta Sicurezza: un dispositivo costruito male e con pochi controlli

di Elton Kalica* - Redazione di Ristretti Orizzonti

Quando, all'età di vent'anni, mi sono ritrovato in una sezione di Alta Sicurezza, da solo, senza avere mai avuto alcun legame con il crimine organizzato, pensavo che si trattasse di una semplice sfortuna. Oggi invece, pensando alla diversità delle storie che hanno portato le persone lì dentro, guardando il tempo lunghissimo che si passa chiusi nella ristrettezza e nella spersonalizzazione di quei circuiti, credo che sia un dispositivo costruito male e con pochi controlli.

Se l'attuale processo di "umanizzazione delle carceri", richiesto dall'Europa, ha forse trovato un certo consenso nei circuiti della politica e dei mass-media, sono davvero pochi a parlare anche di "umanizzazione" dei regimi speciali. Come sono pochi a conoscere davvero come si vive in quei regimi. La convinzione diffusa pare essere che i regimi speciali sono dei buchi neri creati per segregare i mostri, i mafiosi che sciolgono i bambini nell'acido, e quindi che rimangano come sono, velati dalla giustificazione della lotta al crimine organizzato.
Dato che ho avuto la sfortuna di essere rinchiuso per cinque anni in una sezione di Alta Sicurezza, ho sempre raccontato sulle pagine di Ristretti Orizzonti come lo status di "detenuto A.S." mi ha perseguitato fino all'ultimo giorno della mia carcerazione. Fui arrestato a metà anni novanta. Avevo appena compiuto ventun anni e di crimine organizzato sapevo tanto quanto possa imprimere nella mente di un liceale albanese la serie televisiva "La piovra" di Damiano Damiani. Accusato di sequestro di persona, sono stato automaticamente messo in una sezione piena di persone accusate per mafia.
Se prima non sapevo nulla della mafia, presto sono diventato un buon conoscitore. Sin dai primi mesi ho potuto arricchire il mio italiano scolastico con il dialetto di Gela, di Catania, poi con quello di Catanzaro, di Reggio, ancora con quello di Lecce, di Foggia, e anche con quello di Caserta e di Scampia: a secondo di chi veniva "appoggiato" nella mia cella per il tempo necessario di fare un'udienza nell'aula bunker per poi essere trasferito da un'altra parta, per un'altra udienza. Ho imparato così i loro usi e i loro codici, ho mangiato con loro, ho litigato con loro, ma ero diverso da molti di loro: forse per la tranquillità della mia infanzia "garantita" dal regime comunista, anni luce lontana dalle loro travagliate infanzie; forse perché io avevo un fine pena, molti invece no; di certo mi vedevano come un "turista" del carcere, uno che non ci doveva stare in quel reparto.
In realtà non ero l'unico "turista" ad essere separato dal resto dei detenuti. Negli anni ho visto arrivare altri stranieri che, come me, di mafia non sapevano nulla. E sempre di più ho avuto la sensazione che anche molti italiani fossero tutt'altro che mafiosi.
Quando qualcuno dell'Alta Sicurezza ha iniziato a frequentare la nostra redazione ho avuto la convinzione che qualcosa stesse finalmente cambiando. Entrando in carcere, da volontario questa volta, qualche mattina, incrociavo nei corridoi detenuti dell'Alta Sicurezza che andavano al lavoro o alle scuole insieme ai detenuti comuni e confesso di aver provato perfino un po' di invidia pensando come, ai tempi della mia detenzione, anche per andare dall'avvocato ero accompagnato da un agente mentre altri agenti fermavano ogni movimento nei corridoi del carcere, per evitarmi di incontrare anima viva.
Ecco, a Padova c'era stata una specie di distensione che aveva affievolito la paranoia della rigida divisione tra categorie omogenee di detenuti. Questa distensione però probabilmente non ha trovato consenso ai piani alti dell'Amministrazione penitenziaria. E questo potrebbe essere una spiegazione della recente decisione di chiudere la sezione di Alta Sicurezza di Padova e trasferire i detenuti nelle varie sezioni di Alta sicurezza in giro per l'Italia. Un trasferimento di massa che assomiglia un po' a una "deportazione" per gli effetti drammatici che sicuramente produrrà in persone che, dopo molti anni di 41 bis e altrettanti anni trascorsi in regimi di Alta Sicurezza rigidi, iniziavano a respirare un po' di galera "normale". Delusi da questo brusco ritorno al passato, in redazione abbiamo deciso di iniziare una campagna d'informazione che ha coinvolto tutti i detenuti dell'Alta Sicurezza che

hanno scritto raccontando storie, pensieri, emozioni. Il desiderio di loro tutti è quello di rimanere a Padova perché da altre parti – come ci ha scritto un detenuto dalla sezione di Alta Sicurezza di Parma – è un inferno, o un deserto.
In questo articolo voglio raccontare cosa sono questi circuiti nella speranza di offrire qualche elemento di conoscenza in più su un dispositivo di sicurezza a mio parere costruito male, perché crea delle categorie di detenuti stereotipati ai quali è riservato un trattamento penitenziario diverso, perché non c'è un termine a questa diversità di trattamento e perché non c'è un controllo sulla sua applicazione a livello giurisdizionale.

La nascita del 41 bis

Non si può parlare di Alta Sicurezza senza parlare prima del regime di 41 bis. L'Ordinamento Penitenziario[1], nato con l'obiettivo di dare esecuzione al principio rieducativa della pena, aveva disciplinato la vita del condannato attraverso pratiche del trattamento penitenziario comprendendo tempi e modalità utili a mantenere i rapporti affettivi attraverso i colloqui, ma soprattutto prevedendo percorsi di esecuzione alternativi alla detenzione effettiva. Purtroppo, tale riforma ha avuto sin da subito una vita difficile, cominciando a perdere pezzi sui permessi premio[2] e con l'art. 90, che dava il potere al Ministro della Giustizia di "sospendere" il trattamento penitenziario in interi Istituti di pena[3]. Sulla scia di alcune rivolte ed evasioni, si cominciò il trasferimento dei detenuti condannati per terrorismo nelle carceri ritenute più sicure[4] dando vita ai cosiddetti "carceri speciali". Il regime applicato prevedeva diverse limitazioni, in deroga all'Ordinamento Penitenziario. Questo aveva suscitato anche un certo dibattito su questo doppio sistema carcerario[5]. Successivamente, la riforma Gozzini, oltre a introdurre una serie di misure alternative al carcere, introdusse anche l'art. 41-bis O.P.[6] che recuperava il potere di sospendere il trattamento con l'art. 90, in riferimento sempre a situazioni di rivolte all'interno delle carceri. Nel 1992 il 41 bis viene esteso anche a categorie di detenuti indagati o condannati per reati di criminalità organizzata, terrorismo o eversione, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica[7]. In concreto, le misure applicabili riguardano restrizioni nel numero e nella modalità di svolgimento dei colloqui visivi e telefonici, la limitazione dell'ora d'aria e la censura della corrispondenza. Alle stesse categorie di detenuti si applica l'art. 4 bis O.P., primo periodo del primo comma, che esclude la concessione di misure alternative: permessi premio, lavoro all'esterno, affidamento ai servizi sociali. Infine, l'art. 58 ter annulla tale esclusione solo per collaboratori di giustizia.

L'applicazione del 41 bis

I provvedimenti di sospensione del trattamento ordinario (art. 41 bis, comma 2 O.P.) sono adottati con decreto del Ministro della giustizia. Con la motivazione della "sicurezza esterna" il Ministro approva la richiesta di sottoposizione a regime di 41 bis dei soggetti che per il loro elevato spessore

[1] Legge del 26 luglio 1975, n. 354, legge sull'ordinamento penitenziario.
[2] L. 20 luglio 1977 n. 450, con il motivo dell'emergenza terrorismo viene ristretto sensibilmente il regime dei permessi.
[3] L'art. 90 della riforma prevedeva di conseguenza che il ministro di Grazia e Giustizia avesse "facoltà di sospendere le regole di trattamento e gli istituti previsti dalla legge nell'ordinamento penitenziario, in uno o più stabilimenti e per un periodo determinato, strettamente necessario, quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza".
[4] Nel maggio del 1977, con un decreto interministeriale a firma di Bonifacio-Lattanzio-Cossiga (rispettivamente ministro di Giustizia, della Difesa e degli Interni), intitolato "Per il coordinamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari", venne attribuito al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il potere di coordinamento per la sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari, il quale individuò alcune carceri più sicure ove destinare i detenuti ritenuti più pericolosi.
[5] Scardocchia G., *Cinque fortezze da cui non si evade. Verso un doppio sistema carcerario?,* "Corriere della Sera", 22 agosto 1977.
[6] Art. 41 bis della legge (Gozzini) 10 ottobre 1986 n. 663.
[7] Art.19 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306.

criminale possono perseguire disegni criminosi anche dall'interno degli Istituti penitenziari. I provvedimenti hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due. Tuttavia possono essere prorogabili per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.
Le regole trattamentali sospese sono tante. La corrispondenza epistolare è sospesa. Puoi scrivere una lettera al mese che viene sottoposta a visto di controllo. La lettera deve essere breve. Poche frasi e chiare. Altrimenti viene bloccata e inviata al magistrato di Sorveglianza il quale dà avvio a una procedura di verifica lunghissima. Le telefonate con la famiglia sono sospese. Rimane la possibilità per i famigliari di fare una telefonata al mese a condizione che si rechino al carcere più vicino alla propria abitazione e usino un telefono installato all'interno del carcere. I colloqui visivi sono sospesi. Tuttavia i famigliari più stretti possono andare a vedere il proprio caro in carcere una volta al mese, per meno di un'ora, attraverso un vetro blindato. Non si possono ricevere pacchi con generi alimentari. Si possono ricevere solo abiti, biancheria ed indumenti intimi nella misura di quattro boxer, quattro magliette intime, quattro paia di calzini, due paia di scarpe, due pantaloni, due maglioni, due camicie. È sospeso l'acquisto di generi alimentari diversi da biscotti e cracker. Sono sospese tutte le attività culturali, ricreative e sportive. Rimane l'ora d'aria: si può andare a sgranchire le gambe in un cubicolo di cemento coperto di una rette metallica, ma non più di quattro detenuti nello stesso cubicolo. È sospeso lo svolgimento di attività artigianali-hobbistica in cella.

La revoca del 41 bis

Il detenuto sin dalla prima applicazione del provvedimento può fare reclamo al Tribunale di Sorveglianza chiedendone la revoca. Per ottenere ciò dovrebbe dimostrare di non avere più contatti con l'esterno dato che, come dicono i provvedimenti, le limitazioni del 41 bis *"trovano ragione nel grave pregiudizio che deriverebbe all'ordine e alla sicurezza pubblica dall'attuazione del regime trattamentale ordinario nei confronti di alcuni detenuti, estremamente pericolosi, per la concreta possibilità che questi svolgano attività di proselitismo in carcere e mantengano contatti con le organizzazioni di appartenenza"*. Dall'altro canto vengono interpellati la D.N.A (Direzione Nazionale Antimafia) e la D.D.A (Direzione Distrettuale Antimafia) per dare un parere sull'esistenza di legami. Se questi organi non escludono la possibilità di collegamenti, è molto probabile che il provvedimento non venga revocato. A Padova ad esempio abbiamo chiesto ad una ventina di ergastolani quanto tempo sono rimasti sottoposti al regime di 41 bis. Solo ad uno non è stato rinnovato il provvedimento, quindi è potuto ritornare in una sezione di Alta Sicurezza dopo due anni. Mentre gli altri si sono visti rinnovare il regime per diverse volte, tanto che nove di loro vi hanno trascorso più di dieci anni, in particolare due sono rimasti per più di vent'anni.
Dopo una prima applicazione quindi, il 41 bis può essere prorogato con un altro provvedimento del Ministro. Il detenuto può avanzare di nuovo reclamo avverso tale proroga. La Corte Costituzionale si è espressa diverse volte in merito stabilendo che tale proroga deve avere una puntuale e congrua motivazione[8], ovvero, *"debbono essere concretamente motivati in relazione alle specifiche esigenze di ordine e di sicurezza che ne costituiscono il presupposto, in quanto il regime differenziato si fonda sull'effettivo pericolo della permanenza dei collegamenti interni ed esterni con le organizzazioni criminali e con le loro attività, e non sull'essere i detenuti autori di particolari categorie di reati"*.
Infatti, leggendo alcune revoche, si ravvisa una pratica ripetitiva dei provvedimenti senza che ci sia un aggiornamento sull'attualità dei collegamenti con l'organizzazione di appartenenza. In alcune revoche si osserva come la ricostruzione delle considerazioni da parte dei magistrati antimafia sono datate "*senza che alcun elemento attuale, concreto, autonomo, specifico e fondato sia presente a fondamento del regime differenziato*".

[8] Sentenza n. 349/93, sent. n. 351/96 e sent. 376/1997 Corte Costituzionale.

Seguendo il principio di "concretezza" della motivazione adottata nel provvedimento, la verifica dei magistrati di Sorveglianza dovrebbe riguardare la presenza di *"elementi concreti frutto di indagini e di accertamenti effettuati, anche se solo a livello indiziario"*. In assenza di elementi concreti non si può convalidare la prosecuzione del regime differenziato nel caso di specie.
Quello della "concretezza" è un principio costituzionale[9] così come lo è il divieto costituzionale assoluto del prevedere una categoria "tipizzata" di detenuti speciali e quindi una configurazione di detenuti "diversi" e "irrecuperabili", da sottoporre a regime differenziato solo sulla scorta della tipologia del reato commesso. *"Non vi è dunque una categoria di detenuti, individuata a priori in base al titolo di reato, sottoposti ad un regime differenziato: ma solo singoli detenuti, condannati o imputati per delitti dì criminalità organizzata, che l'amministrazione ritenga, motivatamente e sotto il controllo dei Tribunali di Sorveglianza in grado di partecipare, attraverso i loro collegamenti interni ed esterni, alle organizzazioni criminali e alle loro attività, e che per questa ragione sottopone – sempre motivatamente e col controllo giurisdizionale – a quelle sole restrizioni che siano concretamente idonee a prevenire tale pericolo, attraverso la soppressione o la riduzione delle opportunità che in tal senso discenderebbero dall'applicazione del normale regime penitenziario"*.
Alla prova dell'attualità e della concretezza dei contatti, a volte accade che il Tribunale di Sorveglianza dichiari infondata la proroga del 41 bis, e il detenuto viene trasferito in un reparto di Alta Sicurezza.

I circuiti di Alta Sicurezza (A.S.1, A.S.2 e A.S.3)
All'interno del carcere la popolazione detenuta è divisa tra categorie cosiddette "omogenee" in termini di pericolosità. Tutti i detenuti generalmente sono considerati di media sicurezza. Invece, per una categoria considerata maggiormente pericolosa, sono creati dei circuiti[10] che garantiscono elevati livelli di sicurezza[11]. Questa categoria comprende tutti i detenuti imputati o condannati per reati configurati nel primo periodo del primo comma dell'art. 4 bis dell'O.P.: associazione mafiosa (416 bis C.P.), associazione in materia di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309.90) e sequestro di persona a scopo d'estorsione (art. 630 C.P.). L'individuazione dei soggetti da assegnare a tali circuiti si svolge in modo automatico facendo riferimento al titolo di reato. Pertanto, se arriva in carcere una persona accusata di sequestro di persona, anche se non appartiene al crimine organizzato, viene collocata automaticamente in regime di Alta Sicurezza. Il vaglio è previsto solo per individuare i soggetti ai quali è stato specificamente contestato di aver promosso o diretto l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti[12] in quanto l'automatica classificazione in A.S. avviene soltanto per i capi e promotori, mentre i partecipi sono inseriti nel circuito di media sicurezza[13].
Il circuito di Alta Sicurezza prevede al proprio interno tre differenti regimi che prevedono l'impossibilità di comunicazione tra loro. Il circuito A.S. 1 contiene i detenuti appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, ritornati dal regime di 41 bis, e i detenuti considerati elementi di spicco e rilevanti punti di riferimento delle organizzazioni criminali di provenienza. Nell'A.S. 2 sono inseriti automaticamente i soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. All'interno dell'A.S. 3 sono assegnati automaticamente tutti i detenuti imputati o condannati per uno dei reati configurati nel 1° periodo del 1° comma dell'art. 4 bis dell'O.P..

[9] Ibidem.
[10] Circolari n° 606895 del 20.1.1991, n° 3359 del 21.4.1993, n° 3449 del 16.1.1997, n° 3479 del 9.7.1998 ed infine n° 20 del 9.1.2007
[11] Art. 32 del regolamento penitenziario approvato con D.P.R. 230 del 2000.
[12] Aggravante di cui al comma 1 dell'art. 74 D.P.R. 309.1990 e quella di cui all'art. 291 quater D.P.R. 43.1973.
[13] Fatto salvo il potere di sollecitare la classificazione ad opera di questa Direzione Generale ai sensi della lett. D) della circolare n° 20 del 9.1.2007

Lo scoglio "voluto" della declassificazione dai circuiti di Alta Sicurezza

Il detenuto collocato in un circuito di Alta Sicurezza può presentare alla Direzione del carcere la "richiesta di declassificazione" che significa passare ad un circuito di Media sicurezza. Fino a qualche anno fa, la Direzione del carcere aveva il potere di decidere sulle declassificazioni, dopo aver sentito il parere del Gruppo di Osservazione e Trattamento del carcere e dopo aver letto le informazioni assunte presso la Procura Antimafia competente sull'attualità dei collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza. Queste informazioni, così come per le proroghe del regime di 41 bis, spesso risultavano nel tempo una ripetizione della formula, che "non si può escludere la persistenza dei collegamenti". Di fronte a simili informazioni spesso sprovviste di elementi concreti, in alcuni casi le Direzioni hanno iniziato a declassificare persone che dimostravano di avere una buona condotta in carcere, nonché ruoli marginali nella commissione dei reati.
È successo così anche a me. Dopo ripetute richieste e in concomitanza con la mia iscrizione all'università, il direttore del carcere ha concesso il mio passaggio in un reparto di Media sicurezza, dove ho potuto avere maggiori opportunità lavorative e di studio. Questa pratica oggi non è più possibile. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha deciso di togliere la competenza alle direzioni delle carceri e centralizzare le decisioni nella Direzione Generale detenuti, a Roma. Da allora, l'analisi delle informazioni – spesso ferme ad una fotografia lontana del condannato – e la conseguente mancanza di una conoscenza diretta dell'evoluzione del percorso della singola persona – che solo lo staff del carcere poteva avere – hanno reso le declassificazioni uno scoglio burocratico difficile da superare. Se devo guardarmi indietro, confesso che nella sfortuna di essere finito in una sezione destinata alla criminalità organizzata, ho avuto la fortuna che i direttori potevano ancora correggere qualche situazione: nelle condizioni attuali, probabilmente sarei rimasto in Alta Sicurezza fino alla fine della condanna.

L'assenza di controllo sulle declassificazioni

Mentre il regime del 41 bis è chiaramente lesivo dei diritti in quanto li sospende esplicitamente, i regimi di Alta Sicurezza non sono considerati, in sé, imputabili di lesione di diritti soggettivi. Per questa ragione i Magistrati di Sorveglianza per lo più non considerano i reclami dei detenuti sulla mancata declassificazione come dei controlli su una violazione dei diritti. Infatti avallano l'impostazione del D.A.P., secondo il quale, lungi dal limitare la partecipazione del detenuto ad attività trattamentali, l'allocazione in circuiti differenti prescrive soltanto "cautele imposte da esigenze di sicurezza della popolazione detentiva in generale", e che questo non produce alcuna differenza di diritti e di trattamento ma solo appunto "cautele" nell'applicazione del trattamento penitenziario. Mi è capitato di leggere recentemente il rigetto di una declassificazione e tra i motivi si affermava che il soggetto *"non soffre di limitazioni nel trattamento penitenziario, potendo fruire di regolari colloqui visivi e telefonici con la famiglia, ed essendo stato istituito per gli appartenenti alla sezione A.S. un corso scolastico di media superiore per ragionieri e potendo prestare attività lavorativa all'interno della sezione detentiva in qualità di inserviente"*. Mi domando: cosa vuol dire? Se non c'è alcuna limitazione nel trattamento, allora non dovrebbero esistere le declassificazioni. Ma soprattutto, se non ci fossero differenze, non si capisce perché tutti i detenuti vorrebbero uscire dai circuiti di Alta Sicurezza! Eppure, i Magistrati di Sorveglianza che entrano in carcere ad incontrare i detenuti, conoscono bene le differenze e le restrizioni dei regimi di Alta Sicurezza. Ma non sempre sono attenti ad esercitare un vero controllo sulle declassificazioni.

Conclusione

Su tutta la questione dei regimi e dei circuiti differenziati ci sono tante cose che stridono con l'anima dell'Ordinamento Penitenziario. Tuttavia in conclusione di questo racconto dei circuiti di Alta sicurezza, vorrei sottolinearne almeno un paio.
Il trattamento penitenziario è basato sul principio della personalizzazione. Quindi serve una conoscenza attenta del soggetto e una scelta adeguata di trattamento. Se questo è un diritto, la "categorizzazione" dei detenuti è in sé una sospensione di questo diritto. E questa sospensione non può durare per sempre. Ci deve essere un momento in cui il detenuto non è più una categoria di reato, ma acquisisce una individualità che deve essere gestita come tale dall'istituto.
Un altro principio importante è quello della progressione del trattamento nell'esecuzione della pena. I circuiti di Alta Sicurezza vanno radicalmente rimessi in discussione. Le persone non possono comunque rimanere per sempre inchiodate in un circuito e ci vuole per lo meno una uscita graduale dai circuiti più chiusi, perché tutti i detenuti hanno diritto ad un trattamento che rispetti la dignità personale. E il rispetto della dignità delle persone lo possono garantire solo i circuiti di "Media sicurezza".
Infine voglio soffermarmi sull'inerzia di certe Direzioni nelle declassificazioni. Può sembrare anche banale, ma la rieducazione del condannato non può essere un principio applicabile solo ad alcune categorie. L'istituzione carcere deve sostenere la scommessa del cambiamento su tutte le persone e non può accettare passivamente la stagnazione dei circuiti. Sin dalla loro nascita, a giustificare i circuiti c'è stata questa strana espressione della "cautela" del trattamento penitenziario. Si è dimenticato però che oltre alla creazione delle sezioni "cautelari" c'era un'altra norma che stabiliva una verifica periodica[14] sui presupposti della permanenza in tali sezioni. Se questa verifica non viene mai eseguita, significa che per l'istituzione quei detenuti possono rimanere in Alta Sicurezza anche per sempre. Infatti è il detenuto stesso che deve periodicamente chiedere la declassificazione per "costringere" il carcere ad istruire la pratica. E magari, oltre ad avere trascorso decine di anni in luoghi dove le attività, i movimenti e rapporti con la società esterna sono ridotti al minimo, i detenuti poi si vedono scritto nel rigetto che l'equipe trattamentale e il direttore del carcere hanno espresso parere negativo.
Quando, all'età di poco più di vent'anni, mi sono ritrovato in una sezione di Alta Sicurezza, da solo, senza avere mai avuto alcun legame con il crimine organizzato, pensavo che si trattasse di una semplice sfortuna. Oggi invece, pensando alla diversità delle storie che hanno portato le persone lì dentro, guardando il tempo lunghissimo che si passa chiusi nella ristrettezza e nella spersonalizzazione di quei circuiti, credo che sia un dispositivo costruito male, e sul quale ci sono pochi controlli.
Non voglio negare le pesanti responsabilità che queste persone hanno per i loro crimini, ma a distanza di quasi venticinque anni dalle stragi di mafia, credo che sia giunto il momento di rivedere tutti i dispostivi creati in quel periodo. Se chi è forte sa esercitare una giustizia mite, ripristinare la "normalità" del trattamento per tutti i detenuti è anche un segno di forza dello Stato che ha vinto.

***Elton Kalica**, dottorando di ricerca presso l'Università di Padova in *"Scienze Sociali, Interazioni, comunicazione e costruzioni culturali"*, sta svolgendo una ricerca sul tema dell'Ergastolo ostativo.

[14] Art. 32, comma 2, Regolamento Penitenziario, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.